

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE**

In persona del Giudice monocratico, dott. Giovanni Di Giorgio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.7.2020, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. R.G. OMISSIS, proposto da

SOCIETÀ

ricorrente;

nei confronti di

BANCA

resistente;

OSSERVA

Con ricorso iscritto il 5.5.2020 e ritualmente notificato la SOCIETÀ ha chiesto disporsi la cancellazione del proprio nominativo dal registro informativo dei protesti istituito dal decreto 9.8.2000 n. 316 nonché dall'archivio della Banca d'Italia ex art. 10 bis legge 1.12.1999, n. 389. In particolare ha dedotto l'illegittimità di tale iscrizione in quanto l'importo dell'assegno portato all'incasso e protestato per difetto di provvista in realtà era ampiamente rientrante nell'ambito dell'affidamento bancario accordato; inoltre ha rilevato la mancanza di qualsivoglia comunicazione preventiva all'iscrizione da parte dell'istituto bancario. Infine, quanto al periculum in mora ha rilevato come tale iscrizione abbia causato un pregiudizio evidente alla ricorrente nei rapporti con gli altri istituti di credito con cui intrattiene rapporti, causando una fortissima limitazione della propria iniziativa imprenditoriale.

In data 11.6.2020 si è costituita BANCA rilevando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e nel merito il suo rigetto perché infondato in fatto e in diritto.

Preliminarmente deve essere riconosciuta l'ammissibilità del procedimento cautelare invocato.

La legge n. 77 del 1955, in tema di tutela del debitore incolpevole, prevede la procedura per evitare la pubblicazione dei protesti. In particolare, è riconosciuto al giudice di provvedere ex art. 700 c.p.c. non solo alla previa sospensione cautelare della pubblicazione del protesto di assegni del debitore incolpevole, ma anche di ordinare nel conseguente giudizio di merito la definitiva cancellazione dall'elenco dei protesti cambiari, con il risultato di inibire la pubblicazione del protesto stesso.

Infatti anche successivamente all'emanazione della legge 235/2000, che pur prevede specifici mezzi di tutela di competenza del presidente della Camera di commercio, sussiste la facoltà del soggetto protestato di adire direttamente il giudice, anche in via cautelare, in tutti i casi di protesto illegittimo dell'assegno per ragioni diverse da quelle immediatamente risultanti dal titolo e rispetto alle quali non può ritenersi sussistente la predetta competenza, come nel caso di sottoscrizione apocriфа del titolo protestato ovvero in tutti gli altri casi per i quali si rendano necessari accertamenti non demandabili in via amministrativa (in tal senso Tribunale Nola 17.8.2009).

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio, del 7 luglio 2020

In ogni caso, a parere dello scrivente la richiesta tutela cautelare (cancellazione della pubblicazione del nominativo dell'istante dal registro dei protesti) avrebbe potuto essere domandata anche senza preventivamente instaurare il predetto procedimento amministrativo.

Ed infatti, la tutela cautelare è indirizzata ad assicurare l'effettività dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che all'odierna fattispecie possono trovare applicazione i principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza del 30 novembre 2007, n. 403) con riferimento a tutte le ipotesi legislativamente previste di giurisdizione condizionata, in cui il mancato adempimento della prevista condizione, non preclude la concessione di provvedimenti cautelari, prevalendo - sulle altre perseguite dal legislatore - le esigenze proprie della tutela cautelare.

In termini più generali, la Corte Costituzionale ha costantemente riconosciuto che, per i procedimenti cautelari, l'esclusione della soggezione alla condizione a cui il legislatore subordina l'accesso alla tutela giurisdizionale si correla alla stessa strumentalità della giurisdizione cautelare rispetto alla effettività della tutela dinanzi al giudice (sentenza n. 336 del 1998; ma si vedano anche le sentenze n. 199 del 2003, n. 165 del 2000, n. 161 del 2000, n. 190 del 1985 e le ordinanze n. 179 del 2002, n. 217 del 2000).

Ciò premesso in via preliminare, il ricorso nel merito è infondato per difetto del requisito del *fumus boni iuris*.

Nel proprio ricorso introduttivo il ricorrente afferma che l'asserita illegittimità dell'iscrizione del protesto, levato per difetto di provvista, troverebbe fondamento in primo luogo nell'affidamento bancario concessogli da BANCA, nei cui limiti ben rientrava l'importo di € 2.000 dell'assegno in questione. Deduce infatti il ricorrente che alla data di presentazione dell'assegno (21.2.2020) il saldo del conto ammontava a -8.277,03 €, e che già in data 14.2.2020 la società aveva raggiunto uno sconfinamento autorizzato per -14.390 €.

A ben vedere però, come dimostrato documentalmente dalla banca resistente, la SOCIETÀ ha sì beneficiato di un'apertura di credito a partire dal 23.10.2017, ma nei limiti di € 10.000. Pertanto, se alla data di presentazione dell'assegno per l'incasso il saldo del conto era pari a -8.277,03 €, come confermato anche dal ricorrente, la possibilità di sconfinamento intra fido del resistente era limitata in quella data ad € 1.722,97: sicché sul conto corrente intestato alla ricorrente, anche tenendo conto dell'affido concesso, non sussisteva provvista sufficiente all'integrale pagamento dell'assegno in questione.

Tale insufficienza è inoltre perdurata almeno sino al 27.2.2020 (e cioè sino all'ultimo momento utile per la Banca per avviare la procedura telematica che avrebbe condotto alla registrazione del protesto), in quanto l'accredito del diverso assegno "fuori piazza", pur versato il 25.2.2020, è diventato disponibile soltanto il 28.2.2020 (cfr. pag. 6-7 della memoria di parte resistente).

Né tale illegittimità può desumersi per il solo fatto che la banca, di fatto, abbia in passato tollerato sconfinamenti extra fido da parte della cliente, determinando tale circostanza semmai una possibile violazione del canone della buona fede per lesione del principio di affidamento del cliente, ma tale aspetto non è mai stato formalmente dedotto o eccepito dal ricorrente nel presente giudizio.

Conseguentemente il primo motivo posto a fondamento del *fumus boni iuris* da parte del ricorrente risulta infondato.

Come ulteriore motivo a sostegno del *fumus*, il ricorrente ha lamentato l'assenza della preventiva comunicazione, da parte della Banca, circa il difetto di provvista dell'assegno portato all'incasso.

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio, del 7 luglio 2020

A ben vedere però, non sussiste alcun obbligo normativamente previsto in capo al trattario di avvisare il traente della mancanza sul conto corrente a questi intestato della provvista necessaria per il pagamento integrale dell'importo del titolo in questione, atteso che a norma dell'art. 8 bis l. 386/90 nei casi di emissione di assegni senza provvista, previsti dall'articolo 2 della citata legge, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente mentre con il preavviso di cui all'art. 9bis l. 386/90 il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10 bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.

Tale circostanza sarebbe semmai stata di possibile rilevanza ai fini della cancellazione dalla CRIF o dalla CAI, ma il ricorrente non ha in alcun modo documentato o allegato la presenza del proprio nominativo in tali registri.

Pertanto, per i motivi sopra profusi, il ricorso deve essere rigettato per carenza del fumus boni iuris, con assorbimento di ogni valutazione in ordine agli ulteriori aspetti relativi al periculum in mora. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in complessivi € 1.655,00 oltre spese generali ed accessori come per legge.

Aversa, 6.7.2020

Il Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*